

Convenzione doganale concernente l'importazione temporanea, per uso privato, di imbarcazioni da diporto e di aeromobili

Conclusa a Ginevra il 18 maggio 1956

Approvata dall'Assemblea federale il 10 marzo 1960¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 luglio 1960

Entrata in vigore per la Svizzera il 5 ottobre 1960

(Stato 30 agosto 2017)

Preambolo

Le Parti contraenti,

considerato che l'Accordo concernente l'applicazione provvisoria dei Disegni di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 1949², e in particolare l'articolo V del medesimo, il quale reca che, se delle convenzioni mondiali su materie disciplinate nei Disegni di Convenzioni mandate temporaneamente a effetto in virtù dell'Accordo «fossero concluse, ogni Governo aderente al presente Accordo che partecipasse all'una o all'altra di dette convenzioni, sarà *ipso facto* considerato, a contare dal giorno della sua entrata in vigore, come se avesse disdetto il presente accordo per quanto concerne i Disegni di Convenzioni corrispondenti alla convenzione o alle convenzioni alle quali esso avrà aderito»,

vista la Convenzione sulle agevolazioni doganali a favore del turismo³ e la Convenzione doganale per l'importazione temporanea di veicoli stradali privati⁴, entrambe concluse a Nuova York il 4 giugno 1954,

considerato che, contrariamente al Disegno di Convenzione internazionale doganale sul turismo, mandato temporaneamente a effetto in virtù dell'Accordo del 16 giugno 1949, le dette Convenzioni non contengono alcuna norma sull'importazione in franchigia temporanea degli aeromobili e delle imbarcazioni da diporto diverse dai caiacchi e dalle canoe, adoperati, d'una lunghezza inferiore a 5,5 m,

animate dal desiderio di promuovere il turismo internazionale con imbarcazioni da diporto e aeromobili,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

RU 1960 1107; FF 1960 1705 ediz. ted. 725 ediz. franc.

¹ RU 1960 1081

² [RU 1950 196 583]

³ RS 0.631.250.21

⁴ RS 0.631.251.4

Capo I Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati

- a. «diritti e tasse d'importazione»: non soltanto i dazi doganali, ma tutti i diritti e tasse esigibili a cagione dell'importazione;
- b. «imbarcazioni»: tutte le imbarcazioni da diporto, con o senza motore, come anche i loro pezzi di ricambio, i loro accessori e attrezzature ordinari, importati con tali imbarcazioni;
- c. «aeromobili»: tutti gli aeromobili, con o senza motore, come anche i loro pezzi di ricambio, i loro accessori e attrezzature ordinari, importati con tali aeromobili;
- d. «uso privato»: l'impiego di un aeromobile, o di una imbarcazione, da parte del proprietario o da chiunque ne abbia il godimento in virtù d'un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi diversi da quelli commerciali e segnatamente da quelli del trasporto di persone a prezzo, a premio o per altro vantaggio materiale, o del trasporto industriale o commerciale di merci, retribuito o gratuito;
- e. «documento d'importazione temporanea»: il documento doganale che permette di riconoscere l'imbarcazione o l'aeromobile e d'accertare la prestazione della garanzia o il deposito dei diritti e tasse di importazione;
- f. «persone»: le persone, sia fisiche sia giuridiche, eccetto che dal contesto non risulti il contrario.

Capo II Importazione temporanea in franchigia di diritti e tasse d'importazione e senza divieti nè restrizioni d'importazione

Art. 2

¹ Ciascuna Parte contraente ammette temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d'importazione, senza divieti nè restrizioni d'importazione, con l'onere della riesportazione e le altre condizioni previste nella presente Convenzione, le imbarcazioni e gli aeromobili appartenenti a persone che risiedono ordinariamente fuori del suo territorio, importati e impiegati per il loro uso privato con l'occasione d'una loro visita temporanea così dai proprietari di tali imbarcazioni e aeromobili, come da altre persone le quali risiedono ordinariamente fuori del suo territorio.

² Tali imbarcazioni e aeromobili sono trattati con un documento di importazione temporanea che assicuri il pagamento dei diritti e delle tasse d'importazione e, se è il caso, delle multe doganali inflitte, con riserva delle disposizioni speciali dell'articolo 27, capoverso 4.

Art. 3

I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi delle imbarcazioni e degli aeromobili importati temporaneamente sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d'importazione, qualora servano esclusivamente all'imbarcazione o all'aeromobile e se i serbatoi, nei quali sono contenuti, abbiano una capacità usuale, siano collocati in luoghi abituali e siano collegati con i motori.

Art. 4

¹ I pezzi di ricambio importati per la riparazione d'una imbarcazione o di un aeromobile determinato, importato temporaneamente, sono ammessi temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d'importazione, e senza divieti nè restrizioni d'importazione. Le Parti contraenti possono esigere che tali pezzi siano trattati con un documento d'importazione temporanea.

² I pezzi cambiati, che non venissero riesportati, sono soggetti ai diritti e alle tasse d'importazione, eccetto che non siano abbandonati al fisco, franchi da ogni spesa, oppure distrutti sotto la vigilanza ufficiale, a spese degli interessati, secondo l'ordinamento del Paese del quale si tratta.

Art. 5

Sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d'importazione, senza divieti nè restrizioni d'importazione, i moduli dei documenti d'importazione temporanea, inviati alle associazioni autorizzate a concederli dalle associazioni straniere corrispondenti, dalle organizzazioni internazionali o dalle autorità doganali delle Parti contraenti.

Capo III

Concessione dei documenti d'importazione temporanea

Art. 6

¹ Ogni Parte contraente può dare facoltà ad associazioni, segnatamente a quelle affiliate a un'organizzazione internazionale, di concedere, sia direttamente sia per il tramite di associazioni corrispondenti, e con le cautele e condizioni che avesse a stabilire, i documenti d'importazione temporanea previsti nella presente Convenzione.

² I documenti d'importazione temporanea possono essere validi per un solo Paese o territorio doganale, o per parecchi paesi o territori doganali.

³ La validità di questi documenti non deve eccedere lo spazio di un anno a contare dal giorno dell'emissione.

Art. 7

¹ I documenti d'importazione temporanea valevoli per i territori di tutte le Parti contraenti, oppure di alcune, sono denominati libretti di passaggio in dogana (Carnets de passages en douane); questi sono conformi, per le imbarcazioni, al modulo

riprodotto nell'allegato 2 della presente Convenzione e, per gli aeromobili, al modulo riprodotto nell'allegato 1 della medesima.

² Se il libretto di passaggi in dogana è valido soltanto per uno o parecchi territori, l'associazione che lo concede ne fa menzione su la copertina e i tagliandi d'entrata del medesimo.

³ I documenti d'importazione temporanea validi soltanto per il territorio d'una delle Parti contraenti possono essere conformi al modulo riprodotto nell'allegato 3 della presente Convenzione. Le Parti contraenti hanno facoltà di far uso anche di altri documenti, secondo la legislazione e l'ordinamento loro.

⁴ La durata della validità dei documenti d'importazione temporanea diversi da quelli concessi, conformemente all'articolo 6, dalle associazioni autorizzate è determinata da ciascuna Parte contraente secondo la legislazione o l'ordinamento di essa.

⁵ Ogni Parte contraente trasmette alle altre Parti, che ne facciano domanda, i moduli dei documenti d'importazione temporanea, validi sul suo territorio, diversi da quelli riprodotti negli allegati della presente Convenzione.

Capo IV

Indicazioni da menzionarsi sui documenti d'importazione temporanea

Art. 8

I documenti d'importazione temporanea concessi dalle associazioni autorizzate sono intestati al nome delle persone che sono proprietarie, o hanno il godimento, delle imbarcazioni o degli aeromobili importati temporaneamente. Quando i documenti concessi per imbarcazioni o aeromobili noleggiati sono intestati al nome del locatore, le autorità doganali del Paese d'importazione temporanea possono esigere che su tutti i tagliandi e le madri adoperati nei viaggi del conduttore sia fatta la menzione «Noleggiato a ... ».

Art. 9

¹ Il peso da dichiararsi nel documento d'importazione temporanea è quello dell'imbarcazione o dell'aeromobile senza carico. Esso è menzionato secondo le unità del sistema metrico decimale. Se il documento è valevole soltanto per un Paese, le autorità doganali di questo possono prescrivere l'uso d'un altro sistema metrico.

² Il valore da dichiararsi nel documento d'importazione temporanea valevole per un solo Paese è menzionato nella moneta di questo. Il valore da dichiararsi in un libretto di passaggi in dogana è menzionato nella moneta del Paese in cui questo viene emesso.

³ Gli oggetti e gli attrezzi d'equipaggiamento usuale dell'imbarcazione o dell'aeromobile non devono essere specificati nei documenti d'importazione temporanea.

⁴ Se le autorità doganali ne esigono la dichiarazione, i pezzi di ricambio e gli accessori, che non siano considerati equipaggiamento usuale dell'imbarcazione o dell'aeromobile, sono menzionati, nei documenti d'importazione temporanea, con le indicazioni necessarie (p. e. peso e valore) e sono ripresentati all'uscita dal Paese.

Art. 10

Ogni modificazione recata nel documento d'importazione temporanea dall'associazione emittente dev'essere approvata da questa o dall'associazione garante. Il documento che sia stato accettato dalle autorità doganali del Paese d'importazione non può essere modificato senza il consenso delle medesime.

Capo V **Condizioni per l'importazione temporanea**

Art. 11

¹ Le imbarcazioni e gli aeromobili trattati con documento d'importazione temporanea possono essere adoperati, per il loro uso privato, da altre persone le quali ne siano debitamente autorizzate dal titolare del documento, abbiano la loro residenza abituale fuori del Paese d'importazione e adempiano le altre condizioni previste nella presente Convenzione. Le autorità doganali delle Parti contraenti hanno il diritto di esigere la prova, che le dette persone siano debitamente autorizzate dal titolare del documento e adempiano quelle condizioni. Le autorità doganali, qualora non giudichino bastevoli le giustificazioni fornite, possono vietare, nel loro Paese, l'impiego di tali imbarcazioni e aeromobili. Per le imbarcazioni e gli aeromobili noleggiati, ogni Parte contraente può esigere che il conduttore sia presente durante l'importazione.

² Per derogazione alle disposizioni del capoverso 1, le autorità doganali delle Parti contraenti possono tollerare, con riserva delle condizioni che piacerà loro di stabilire, che l'equipaggio di una imbarcazione o d'un aeromobile circolante con documento d'importazione temporanea sia composto di persone ordinariamente residenti nel paese d'importazione della imbarcazione o dell'aeromobile, segnatamente qualora l'equipaggio operi per conto e secondo le istruzioni del titolare del documento d'importazione temporanea.

Art. 12

¹ L'imbarcazione o l'aeromobile trattato con documento d'importazione temporanea dev'essere esportato nello stato in cui era all'importazione, tenuto conto dell'usura ordinaria, e nel termine di validità del documento. Se l'imbarcazione o l'aeromobile è noleggiato, le autorità doganali delle Parti contraenti hanno il diritto di esigerne l'esportazione nel momento in cui il conduttore lascia il Paese d'importazione temporanea.

² L'esportazione dev'essere comprovata mediante un visto d'uscita apposto regolarmente, sul documento d'importazione temporanea, dalle autorità doganali del Paese nel quale l'imbarcazione o l'aeromobile è stato importato temporaneamente.

³ Nondimeno, per lo scarico del documento d'importazione temporanea d'un aeromobile, le Parti contraenti possono esigere la prova che questo sia arrivato in territorio straniero.

Art. 13

¹ Nonostante l'obbligo della riesportazione previsto nell'articolo 12, questa non sarà richiesta, se l'imbarcazione o l'aeromobile abbia subito danno per un sinistro debitamente accertato, purchè, conformemente alle disposizioni date dalle autorità doganali:

- a. sia assoggettato ai diritti e tasse d'importazione pertinenti;
- b. sia abbandonato, franco da ogni spesa, al fisco del Paese d'importazione temporanea; oppure
- c. sia distrutto sotto vigilanza ufficiale, a spese dell'interessato, con condizione che i residui e i pezzi recuperati vengano assoggettati ai diritti e tasse d'importazione pertinenti.

² L'obbligo della riesportazione nel termine di validità del documento d'importazione temporanea è sospeso durante lo spazio di tempo in cui l'imbarcazione o l'aeromobile non possa essere esportato perchè staggito, sempre che il sequestro non sia stato operato a domanda di privati.

³ Le autorità doganali comunicheranno possibilmente all'associazione garante i sequestri operati da loro, o a loro proposta, su imbarcazioni o aeromobili trattati con documento d'importazione temporanea, e garantiti dalla detta associazione, e l'avviseranno delle misure che saranno per prendere.

Art. 14

Un'imbarcazione o un aeromobile importato nel territorio di una Parte contraente con documento d'importazione temporanea non può essere adoperato, nemmeno occasionalmente, per trasporti eseguiti a prezzo, a premio o per altro vantaggio materiale, tra punti situati nell'interno dei confini di quel territorio oppure partendo dallo stesso. Tale imbarcazione o aeromobile non può essere noleggiato dopo l'importazione e, se era noleggiato quando fu importato, non può essere ceduto nuovamente in locazione a persone diverse dal conduttore iniziale, nè sublocato.

Art. 15

Le persone cui spettano le agevolazioni dell'importazione temporanea hanno, durante la validità del documento d'importazione temporanea, il diritto d'importare quante volte occorra l'imbarcazione o l'aeromobile menzionato nel documento, sempre che, a richiesta delle autorità doganali, facciano accertare, con un visto degli agenti doganali interessati, ciascun passaggio (entrata e uscita). Potranno nondimeno essere emessi dei documenti valevoli per un solo viaggio.

Art. 16

La validità dei visti apposti dagli agenti doganali, tra la prima entrata e l'ultima uscita, su un documento d'importazione temporanea d'un'imbarcazione, il quale non contenga dei tagliandi per ogni passaggio, è temporanea. Nondimeno, l'ultimo visto d'uscita temporanea è ammesso come prova della riesportazione dell'imbarcazione o dei pezzi di ricambio importati temporaneamente.

Art. 17

Se il documento d'importazione temporanea contiene dei tagliandi per ogni passaggio, ciascun accertamento d'entrata implica accettazione del documento e ciascun accertamento d'uscita ulteriore implica discarico del medesimo, salvo le disposizioni dell'articolo 18.

Art. 18

Quando il documento d'importazione temporanea sia stato scaricato definitivamente e senza riserva dalle autorità doganali, queste non possono più esigere, dall'associazione garante, il pagamento di diritti e tasse d'importazione, eccetto che il certificato di scarico non sia stato ottenuto per abuso oppure con frode.

Art. 19

¹ visti dei documenti d'importazione temporanea impiegati secondo le condizioni stabilite nella presente Convenzione non danno luogo al pagamento d'una remunerazione per il servizio di dogana, quando siano apposti negli uffici doganali, nel tempo in cui questi siano aperti.

Capo VI Proroga della validità e rinnovo dei documenti d'importazione temporanea

Art. 20

La mancanza dell'accertamento della riesportazione, nel termine prefisso, delle imbarcazioni o aeromobili importati temporaneamente non è rilevante, qualora siano presentati, per la riesportazione, alle autorità doganali entro i quattordici giorni successivi alla scadenza del documento, e il ritardo venga giustificato.

Art. 21

Ogni Parte contraente riconosce valide le proroghe di libretti di passaggi in dogana accordate da un'altra Parte contraente in conformità della procedura determinata nell'allegato 4 della presente Convenzione.

Art. 22

¹ Le domande di proroga della validità dei documenti d'importazione temporanea devono essere presentate alle competenti autorità doganali prima della scadenza, salvo impedimento cagionato da forza maggiore. Se il documento fu emesso da un'associazione autorizzata, la domanda di proroga dev'essere presentata dall'associazione garante.

² Le proroghe di termine necessarie per l'esportazione delle imbarcazioni, degli aeromobili, o dei pezzi di ricambio, importati temporaneamente, sono concesse quando gli interessati possano bastevolmente provare alle autorità doganali d'essere stati impediti, per forza maggiore, di esportarli nel termine prefisso.

Art. 23

Ogni Parte contraente autorizza, con riserva delle misure di vigilanza che stimerà di stabilire, il rinnovo dei documenti d'importazione temporanea concessi dalle associazioni autorizzate e attenenti a imbarcazioni, aeromobili, o pezzi di ricambio, importati temporaneamente sul suo territorio, sempre che sussistano le condizioni per l'importazione temporanea. La domanda di rinnovo è presentata dall'associazione garante.

Capo VII**Sanazione di documenti d'importazione temporanea****Art. 24**

¹ Se il documento d'importazione temporanea non sia stato scaricato regolarmente, le autorità doganali del Paese d'importazione accettano (prima o dopo il decorso del documento), come prova della riesportazione dell'imbarcazione, dell'aeromobile o dei pezzi di ricambio, un certificato conforme al modulo riprodotto nell'allegato 5 della presente Convenzione e concesso da un'autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.), nel quale attesti che l'imbarcazione, l'aeromobile o i pezzi di ricambio le sono stati presentati e si trovano fuori del Paese d'importazione. Tali autorità possono parimente accettare ogni altro documento comprovante che l'imbarcazione, l'aeromobile o i pezzi di ricambio si trovano fuori del Paese d'importazione. Se il documento d'importazione temporanea non è un libretto di passaggi in dogana, e sia ancora valevole, le autorità doganali possono esigere che venga loro consegnato soltanto quando sia stato accertato che l'imbarcazione, o l'aeromobile si trova fuori del territorio d'importazione temporanea. Se il documento è un libretto, esse tengono conto, come prova della riesportazione dell'imbarcazione, dell'aeromobile o dei pezzi di ricambio, di visti di passaggio, apposti dalle autorità doganali dei Paesi visitati successivamente.

² Se il documento d'importazione temporanea non scaricato regolarmente, ma attenente a un'imbarcazione, aeromobile o pezzi di ricambio, sia andato distrutto, smarrito o rubato, le autorità doganali del Paese di importazione accettano, come prova della riesportazione, un certificato conforme al modulo riprodotto nell'allegato 5

della presente Convenzione e concesso da un'autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere ecc.), nel quale attesti che l'imbarcazione, l'aeromobile o i pezzi di ricambio, dei quali si tratta, le sono stati presentati e si trovavano fuori dal Paese d'importazione prima della scadenza del titolo. Tali autorità possono parimenti accettare ogni altro documento comprovante che l'imbarcazione, l'aeromobile o i pezzi di ricambio si trovano fuori del Paese d'importazione.

³ Se sia andato distrutto, smarrito o rubato un libretto di passaggi in dogana quando l'imbarcazione, l'aeromobile o i pezzi di ricambio si trovano sul territorio d'una Parte contraente, le autorità doganali di questa, a domanda dell'associazione interessata, accettano un documento succedaneo, la cui validità cessa con quella del libretto al quale è sostituito. Questa accettazione annulla quella anteriore fondata sul libretto distrutto, smarrito o rubato. Se per la riesportazione dell'imbarcazione, dell'aeromobile o dei pezzi di ricambio sia stata concessa, in luogo d'un documento succedaneo, una licenza d'esportazione oppure un documento analogo, il visto d'uscita appostovi è accettato come prova della riesportazione.

⁴ Ove accada che un'imbarcazione o un aeromobile venga rubato dopo la sua riesportazione e questa non sia regolarmente accertata nel documento, nè in questo siano apposti dei visti d'entrata concessi dalle autorità doganali di Paesi successivamente visitati, il documento può essere sanato, purchè venga presentato dall'associazione garante e siano da questa fornite delle prove bastevoli del furto. Se il documento non è ancora scaduto, le autorità doganali possono esigerne il deposito.

Art. 25

Nei casi previsti nell'articolo 24, le autorità doganali si riservano il diritto di riscuotere una tassa di sanatoria.

Art. 26

Le autorità doganali non hanno il diritto d'esigere dall'associazione garante il pagamento di diritti e tasse d'importazione per un'imbarcazione, un aeromobile o dei pezzi di ricambio, se il nondisarcio del documento di importazione temporanea non le sia stato notificato nel termine di un anno a contare dalla scadenza del medesimo.

Art. 27

¹ La prova della riesportazione dell'imbarcazione, dell'aeromobile, o dei pezzi di ricambio, in conformità delle norme della presente convenzione, dev'essere fornita, dall'associazione garante, nel termine di un anno dalla notificazione del nondisarcio del titolo d'importazione temporanea.

² Se questa prova non è fornita nel termine prescritto, l'associazione garante, deve depositare senza indugio, o pagare temporaneamente, i diritti e tasse d'importazione. Il deposito o il pagamento diverrà definitivo dopo un anno dal giorno in cui è stato operato. Durante il decorso di questo termine, l'associazione garante può ancora godere delle agevolzze previste nel capoverso 1, allo scopo d'ottenere la restituzione delle somme depositate o pagate.

³ Nei Paesi la cui legislazione non preveda l'ordinamento di deposito o di pagamento temporaneo di diritti e tasse d'importazione, le riscossioni fatte secondo il capoverso 2 sono definitive; le somme riscosse possono nondimeno essere restituite, qualora siano adempiute le condizioni previste nel presente articolo.

⁴ Quando il documento d'importazione temporanea non sia stato scaricato, l'associazione garante non è tenuta a pagare una somma maggiore dell'ammontare dei diritti e tasse d'importazione applicabili all'imbarcazione, all'aeromobile o ai pezzi di ricambio non riesportati, accresciuto, se occorre, dell'interesse moratorio.

Art. 28

Le disposizioni della presente Convenzione non toccano il diritto delle Parti contraenti di perseguire, nel caso di frode, contravvenzione o abuso, i possessori di titoli d'importazione temporanea e coloro che si valgano di essi, allo scopo di conseguire il pagamento di diritti e tasse d'importazione oppure d'infliggere le pene nelle quali tali persone siano incorse. In questo caso, le associazioni garanti presteranno aiuto alle autorità doganali.

Capo VIII **Disposizioni varie**

Art. 29

Le Parti contraenti si studieranno di non prescrivere forme doganali che possano intralciare il progresso del turismo internazionale.

Art. 30

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio da cui consegua, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sull'ordinamento d'importazione previsto nella presente Convenzione implica la punibilità del contravventore, nel Paese dove l'infrazione è stata commessa e secondo la legislazione di questo Paese.

Art. 31

Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude, per le Parti contraenti costituitesi in unione doganale o economica, il diritto di emanare norme particolari, applicabili alle persone che risiedono ordinariamente sul territorio della medesima.

Art. 32

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come menomante il diritto di ogni Parte contraente d'applicare, alle importazioni temporanee di imbarcazioni da diporto e d'aeromobili, dei divieti o delle restrizioni fondati su considerazioni che non siano economiche, ma attengano, per esempio, alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica.

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 33

¹ I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa, e quelli che vi sono ammessi a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione:

- a. firmandola;
- b. ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
- c. aderendovi.

² I Paesi autorizzati a partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa, conformemente al paragrafo II del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente convenzione, aderendovi dopo che sia entrata in vigore.

³ La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 agosto 1956. A contare da tale giorno, essa è aperta all'adesione.

⁴ La ratificazione o l'adesione si opera mediante il deposito d'uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 34

¹ La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi menzionati nel capoverso 1 dell'articolo 33 l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d'adesione.

² Per ciascun Paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque Paesi l'abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 35

¹ Ogni Parte contraente può disdire la presente convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

² La disdetta ha effetto quindici mesi dopo il giorno in cui sia stata notificata al Segretario generale.

³ La disdetta non menoma la validità dei documenti d'importazione temporanea emessi prima del giorno in cui abbia effetto, nè l'obbligo di garanzia delle associazioni. Del pari, essa non è operante rispetto alle proroghe accordate secondo l'articolo 21.

Art. 36

La presente Convenzione cessa d'aver effetto, se, in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti sia stato inferiore a cinque per uno spazio continuato di dodici mesi.

Art. 37

¹ Ogni Paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d'adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la Convenzione è applicabile a tutti o a parti dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, a contare dal novantesimo giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario generale, oppure, se la Convenzione non fosse ancora entrata in vigore, a contare dalla sua entrata in vigore.

² Ogni Paese che, in conformità del capoverso 1, abbia fatto una dichiarazione intesa a estendere a un territorio che egli rappresenta nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, in conformità dell'articolo 35.

Art. 38

¹ Ogni controversia tra due o parecchie Parti contraenti, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.

² Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta all'arbitrato, se una qualsiasi delle Parti contraenti in litigio ne faccia istanza, e sarà per conseguenza rimessa in uno o più arbitri eletti di comune accordo dalle medesime. Qualora queste non s'accordino sulla scelta dell'arbitro, o degli arbitri, nei tre mesi che seguono la istanza d'arbitrato, una qualsiasi di loro potrà domandare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico, nel quale sarà rimessa la controversia.

³ La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati secondo il capoverso 2 è obbligatoria per le Parti contraenti in litigio.

Art. 39

¹ Ogni Parte contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell'aderirvi, dichiarare che non si considera vincolata per l'articolo 38 della Convenzione. Rispetto a tale Parte, non vi saranno vincolate nemmeno le altre Parti contraenti.

² Ogni Parte contraente che abbia significato una riserva secondo il capoverso 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

³ Non è ammessa alcun'altra riserva circa alla presente Convenzione.

Art. 40

¹ Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente potrà chiedere, mediante notificazioni indirizzate al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la convocazione d'una conferenza intesa a rivederla. Il Segretario generale comunicherà questa istanza a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nell'intervallo di quattro mesi a contare dalla notificazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli significhi che consenta all'istanza.

² Se viene convocata una conferenza secondo il capoverso 1, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che desiderino siano esaminate nella medesima. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l'ordine provvisorio delle trattande e il testo di tali proposte, tre mesi prima del giorno d'apertura della conferenza.

³ Il Segretario generale invita a ogni conferenza convocata secondo il presente articolo tutti i Paesi indicati nel capoverso 1 dell'articolo 33, e i Paesi divenuti Parti contraenti secondo il capoverso 2 dell'articolo 33.

Art. 41

¹ Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d'emendamento è comunicato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri Paesi indicati nel capoverso 1 dell'articolo 33.

² Ogni disegno d'emendamento, trasmesso in conformità del capoverso 1, è considerato accolto, qualora non sia contrastato da alcuna Parte contraente, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.

³ Il Segretario generale, come prima sia possibile, notifica a tutte le Parti contraenti, se al disegno d'emendamento sia stata mossa alcuna obiezione. In quest'ultimo caso, l'emendamento è considerato respinto e non avrà luogo. Qualora non sia stata mossa alcuna obiezione, l'emendamento entra in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo il decorso del termine di sei mesi previsto nel capoverso 2.

⁴ Indipendentemente dalla procedura d'emendamento prevista nei capoversi 1, 2 e 3, gli allegati della presente Convenzione possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Il Segretario generale determina il giorno dell'entrata in vigore dei testi modificati in tale maniera.

Art. 42

Oltre le notificazioni considerate negli articoli 40 e 41, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi indicati nel capoverso 1 dell'articolo 33 e a quelli divenuti Parti contraenti secondo il capoverso 2 del medesimo articolo:

- a. le firme, le ratificazioni e le adesioni, secondo l'articolo 33;
- b. i giorni in cui la presente Convenzione entra in vigore secondo l'articolo 34;

- c. le disdette secondo l'articolo 35;
- d. l'abrogazione della presente Convenzione, secondo l'articolo 36;
- e. le notificazioni ricevute secondo l'articolo 37;
- f. le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l'articolo 39, capoversi 1 e 2;
- g. l'entrata in vigore di ogni emendamento secondo l'articolo 41.

Art. 43

Non appena una Parte contraente dell'Accordo concernente l'applicazione provvisoria dei Disegni di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto delle merci su strada, concluso a Ginevra il 16 giugno 1949⁵, sarà divenuta Parte contraente della presente Convenzione, provvederà, secondo l'articolo IV di quell'Accordo, a disdirlo in quanto concerne il Disegno di Convenzione internazionale doganale sul turismo, sempre che una siffatta disdetta già non risulti ipso facto per l'articolo V del detto Accordo.

Art. 44

Il Protocollo di firma della presente Convenzione ha forza, valore e durata come la Convenzione stessa, della quale è considerato parte integrante.

Art. 45

Dopo il 31 agosto 1956, il testo originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà delle copie autenticate a ciascun Paese indicato nell'articolo 33, capoversi 1 e 2.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il diciotto maggio milienovecentocinquantesi, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

⁵ [RU 1950 I 96 583]

Allegato 1

Libretto di passaggi in dogana per aeromobile

Tutte le menzioni stampate del libretto sono compilate in francese.

Le dimensioni del libretto sono di 33 × 24 cm.

Allegato 2

Libretto di passaggi in dogana per imbarcazione da diporto

Tutte le menzioni stampate del libretto sono compilate in francese.

Le dimensioni del libretto sono di 22 × 27 cm.

L'associazione che emette il libretto deve far apporre il suo nome su ciascun tagliando, seguito dalle iniziali dell'Organizzazione internazionale cui è affiliata.

Allegato 3

Trittico per imbarcazione da diporto

Tutte le menzioni stampate del trittico sono compilate nella lingua designata dal Paese d'importazione.

Le dimensioni del trittico sono di 13 × 29,5 cm.

Allegato 4


Proroga della validità del libretto di passaggi in dogana

¹ La formula di proroga della validità dev'essere conforme al modulo contenuto nel presente allegato.

Essa è compilata in francese. Le menzioni in essa contenute possono essere ripetute in un'altra lingua.

² La persona che chiede la proroga e l'associazione garante che si occupa di queste domande devono seguire la seguente procedura:

- a. Il titolare di un libretto di passaggi in dogana, tosto che s'accorge di dover domandare una proroga del termine di validità del suo documento, lo consegna all'associazione garante, insieme con una domanda di proroga, nella quale spiega le circostanze che lo costringono a presentare l'istanza. Come giustificazione, egli allega, secondo il caso, un certificato medico, un attestato dell'officina di riparazione o qualsiasi altro documento che comprovi essere il ritardo cagionato da forza maggiore.
- b. L'associazione garante, se giudica che la domanda può essere presentata alla dogana, stampa, mediante uno stampino umido, la formula menzionata nel capoverso 1, sulla copertina del libretto di passaggi in dogana, nel luogo riservato a tale scopo.
- c. L'associazione garante indica, nella parte sinistra della formula, il giorno (in lettere e cifre) fino al quale è chiesta la proroga. Il presidente dell'associazione, o il suo delegato, vi appone la sua firma e il bollo dell'associazione.

Paese	N.
Associazione garante	Proroga concessa fino al
La proroga per tutti i Paesi nei quali il libretto è valido è domandata fino al
.....
(in lettere e cifre)	(in lettere e cifre)
....., il 19....., il 19.....
 Bollo ufficiale dell'associazione garante	 Bollo dell'ufficio doganale
Firma del presidente o del delegato dell'associazione garante	Firma e qualità del funzionario doganale

- d. La durata della proroga non deve oltrepassare il termine ragionevolmente necessario a compiere il viaggio, ossia, d'ordinario, uno spazio non maggiore di tre mesi a contare dal giorno della scadenza del libretto di passaggi in dogana :
- e. Successivamente, l'associazione garante trasmette il libretto all'autorità doganale competente del suo Paese. Essa vi allega la domanda del titolare, corredata dei documenti giustificativi.
- f. L'autorità doganale risolve se la proroga debba essere accordata. Essa può restringere la durata della proroga domandata, oppure negarla assolutamente. Se la proroga è concessa, il funzionario doganale competente completa la formula impressa sulla copertina del libretto dall'associazione garante, le assegna un numero d'ordine o di registrazione, vi menziona il luogo, il giorno e la sua qualità. Indi, firma la formula e vi appone il bollo ufficiale della dogana.
- g. Dopo di che, il libretto di passaggi in dogana è ritrasmesso all'associazione garante, che lo restituisce all'interessato.

Modulo di certificato per la sanazione dei documenti d'importazione temporanea non scaricati, distrutti, smarriti o rubati

a. Aeromobile

(Questo attestato dev'essere compilato da un'autorità consolare del Paese nel quale sarebbe dovuto essere scaricato il documento d'importazione temporanea, oppure da un'autorità ufficiale (dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.) del Paese nel quale è stato presentato l'aeromobile).

..... (nome del Paese)

L'autorità sottoscritta

attesta, che oggi 19..... (specificare la data)

un aeromobile è stato presentato in(luogo e Paese)

da(cognome, nomi, indirizzo)

S'è riscontrato che il detto aeromobile ha i contrassegni seguenti:

Genere dell'aeromobile*

Anno di costruzione

Contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione

Rivestimento o involucro: Materiale

Colore

Volume in metri cubi, o

Apertura d'ali, in metri

Motore(i) (Quantità

(Marca

(Numero[i]

Apparecchio radiofonico (marca e tipo)

Diversi, segnatamente gli strumenti speciali di bordo

.....

Formula da adoperare secondo il caso

1ª formula

2ª formula

Questo esame è stato fatto sul fondamento dei documenti d'importazione temporanea seguenti, emessi per l'aeromobile dianzi descritto

..... (numero d'ordine, giorno e luogo dell'emissione del libretto di passaggi in dogana o del trittico, nome dell'associazione che l'ha emesso).

Non è stato presentato alcun documento d'importazione temporanea.


Fatto in

li

Firma(e)

Qualità del (dei) firmatario(ri)

.....



* Indicare il genere dell'aeromobile [pallone sferico, dirigibile, aeroplano, anfibia, idroplano, aliante (monoplano, biplano, triplano), autogiro, elicottero] e, se occorre, la denominazione data dal costruttore.

b. Imbarcazione da diporto

(Questo attestato dev'essere compilato da un'autorità consolare del Paese nel quale sarebbe dovuto essere scaricato il documento d'importazione temporanea, oppure da un'autorità ufficiale (dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.) del Paese nel quale è stata presentata l'imbarcazione).

..... (nome del Paese)

L'autorità sottoscritta

attesta, che oggi 19 (specificare la data)

un'imbarcazione da diporto è stata presentata in (luogo e Paese)

da (cognome, nomi, indirizzo)

S'è riscontrato che la detta imbarcazione ha i contrassegni seguenti:

Genere dell'imbarcazione*

Immatricolata in sotto il n. **

Scafo Materiale

Lunghezza

Larghezza esterna

Motore Marca

Numero

Quantità dei cilindri

Apparecchio radiofonico (marca e tipo)

Diversi

.....

.....

Formula da adoperare secondo il caso

1^a formula

2^a formula

Questo esame è stato fatto sul fondamento dei documenti d'importazione temporanea seguenti, emessi per l'imbarcazione dianzi descritto

.....
(numero d'ordine, giorno e luogo dell'emissione del libretto di passaggi in dogana o del trittico, nome dell'associazione che l'ha emesso).

Non è stato presentato alcun documento d'importazione temporanea.


Fatto in

li

Firma(e)

Qualità del (dei) firmatario(ri)

.....



* Indicare il genere: barca a remi, a pagaie (da turismo o da sport), con o senza motore ausiliario; canoa, caiaco, con o senza motore ausiliario; barca a vela, con o senza motore (ausiliario o fisso); canotto o barca a motore. Nel caso d'imbarcazione con motore (ausiliario o altro), indicare se si tratta di motore a benzina o a olio pesante.
** Se manca il numero d'immatricolazione, indicare il nome o il contrassegno.

(Faccia del foglio di copertina)

Allegato 1

Pagina 1

(Organizzazione internazionale)

Libretto di passaggi in dogana per aeromobilen. Valido un anno, ossia fino al compreso,
(scrivere la data con inchiostro rosso)

sempre che il titolare non cessi d'adempiere, durante questo spazio, le condizioni previste dalle leggi e dagli ordinamenti doganali dei Paesi visitati.

Concesso da

Titolare Residenza abituale o sede dell'esercizio
(in lettere maiuscole) (in lettere maiuscole)

Per un* immatricolato in**

e recante i contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione seguenti:

Questo libretto può essere adoperato nei Paesi seguenti:

* Indicare il genere dell'aeromobile [pallone sferico, dirigibile, aeroplano, anfibio, idroplano, aliante (monoplano, biplano, triplano), autogiro, elicottero] e, se occorre, la denominazione data dal costruttore.

** Indicare il Paese d'immatricolazione.

(Pagina 2 della copertina)

Allegato 1 – Pagina 2

Descrizione dell'aeromobile	Proroga della validità
7 Genere d'aeromobile* 8 Anno di costruzione 9 Contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione 10 Valore dell'aeromobile 11 Peso dell'aeromobile senza carico 12 Rivestimento o involucro: materiale 13 colore 14 Volume in metri cubi, o 15 apertura d'ali, in metri, 16 Motore(i) (Quantità) 17 (Marca) 18 (Numero[r]) 19 Apparecchio radiofonico (marca e tipo) 20 Diversi, segnatamente gli strumenti speciali di bordo 21 22	
<p>Concesso in, li 19.....,</p> <p>Con la condizione che il titolare abbia a riesportare l'aeromobile nel termine prefisso e a osservare le leggi e i regolamenti doganali sull'importazione temporanea degli aeromobili nei Paesi visitati, e con la garanzia, in ogni Paese nel quale il documento è valevole, dell'associazione autorizzata, affiliata all'organizzazione internazionale sottoscritta.</p> <p>Il libretto scaduto dev'essere restituito all'associazione che l'ha emesso.</p> <p>Firma del possessore: _____ Firma del Segretario generale _____ Firma del delegato dell'associazione che concede il libretto: _____ dell'Organizzazione internazionale:</p>	

* Vedi la nota (*) sulla faccia del foglio di copertina.

<p>I</p> <p>1 Madre per la partenza dal Paese d'origine</p> <p>2 La partenza da (nome del Paese)</p> <p>3 dell'aeromobile descritto nel</p> <p>4 libretto n. </p> <p>5 è avvenuta il</p> <p>6 per l'ufficio doganale di</p> <p>7</p> <p> Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>8 Firma dell'agente doganale:</p> <p>_____</p> <p>I</p> <p>1 Madre per il ritorno nel Paese d'origine</p> <p>2 Il ritorno in (nome del Paese)</p> <p>3 è avvenuto il</p> <p>4 per l'ufficio doganale di</p> <p>5</p> <p> Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>6 Firma dell'agente doganale:</p>	<p>I</p> <p>1 Tagliando per il ritorno nel Paese d'origine</p> <p>2 del libretto n. </p> <p>3 Valido fino al</p> <p>4 Concesso da</p> <p>5 Titolare</p> <p>6 Residenza abituale</p> <p>7 Genere dell'aeromobile*</p> <p>8 Anno di costruzione</p> <p>9 Contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione</p> <p>10 Valore dell'aeromobile</p> <p>11 Peso dell'aeromobile senza carico</p> <p>12 Rivestimento o involucro: materiale</p> <p>13 Colore</p> <p>14 Volume in metri cubi, o</p> <p>15 Apertura d'ali, in metri</p> <p>16 Motore(i) (Quantità</p> <p>17 (Marca</p> <p>18 (Numero(ri).....)</p> <p>19 Apparecchio radiofonico (marca e tipo)</p> <p>20 Diversi, segnatamente gli strumenti speciali di bordo</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23 Il ritorno in (nome del Paese)</p> <p>24 è avvenuto il</p> <p>25 per l'ufficio doganale di</p> <p>26 dove il presente tagliando è stato iscritto sotto il n.</p> <p>27  Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>28 Firma dell'agente doganale:</p> <p>29 Tagliando da inviare all'ufficio doganale di partenza di</p> <p>30 dove il libretto è stato accettato sotto il n.</p> <p>* Vedi la nota (*) sulla faccia del foglio di copertina.</p>	<p>I</p> <p>1 Tagliando per la partenza dal Paese d'origine</p> <p>2 del libretto n. </p> <p>3 Valido fino al</p> <p>4 Concesso da</p> <p>5 Titolare</p> <p>6 Residenza abituale</p> <p>7 Genere dell'aeromobile*</p> <p>8 Anno di costruzione</p> <p>9 Contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione</p> <p>10 Valore dell'aeromobile</p> <p>11 Peso dell'aeromobile senza carico</p> <p>12 Rivestimento o involucro: materiale</p> <p>13 Colore</p> <p>14 Volume in metri cubi, o</p> <p>15 apertura d'ali, in metri</p> <p>16 Motore(i) (Quantità</p> <p>17 (Marca</p> <p>18 (Numero(ri).....)</p> <p>19 Apparecchio radiofonico (marca e tipo)</p> <p>20 Diversi, segnatamente gli strumenti speciali di bordo</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23 La partenza da (nome del Paese)</p> <p>24 è avvenuto il</p> <p>25 per l'ufficio doganale di</p> <p>26 dove il presente tagliando è stato iscritto sotto il n.</p> <p>27  Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>28 Firma dell'agente doganale:</p> <p>29 Osservazione: L'ufficio doganale di partenza deve compilare le righe 29 e 30 del tagliando qui a lato.</p> <p>* Vedi la nota (*) sulla faccia del foglio di copertina.</p>
--	--	--

(Verso del tagliando per la partenza
dal Paese d'origine)

(Verso del tagliando per il ritorno
nel Paese d'origine)

(Verso della madre)

Allegato 1
Pagina 4

Dichiarazione nell'esportazione dell'aeromobile

Io, sottoscritto,
dimorante in (indirizzo)
mi obbligo a notificare all'autorità doganale competente,
al ritorno in*
dell'aeromobile descritto sul verso, tutte le modificazio-
ni, aggiunte o riparazioni (diverse dalle riparazioni
abituali) che vi fossero apportate all'estero. Mi obbligo, a
richiesta, di presentarlo, al ritorno, all'ispezione dogana-
le. Dichiaro che, per quello che so, tutte le informazioni
recate sul verso sono esatte.

Firma del titolare

Data

* Paese d'origine

Dichiarazione nell'importazione dell'aeromobile

Io, sottoscritto,
dimorante in (indirizzo)
dichiaro che nessuna modificazione, aggiunta o ripara-
zione (diversa da quelle abituali) tolte quelle menzionate
qui sotto, sono state apportate all'aeromobile descritto
sul verso, durante il suo soggiorno fuori di*.

Firma del titolare

Data

Indicare, qui sotto, le modificazioni, ecc. apportate du-
rante il soggiorno all'estero, oppure scancellare le parole
in corsivo.

Procura

Io, sottoscritto, autorizzo
.....
a firmare per mio conto tutti documenti e le dichiarazioni
concernenti il mio aeromobile.

Data

Firma del titolare

(qui si potrebbe recare una copia della dichiarazione fatta
nell'esportazione)

* Paese d'origine

<p>2</p> <p>1 Madre d'entrata</p> <p>2 L'entrata in (nome del Paese)</p> <p>3 dell'aeromobile descritto nel</p> <p>4 libretto n. </p> <p>5 è avvenuta il</p> <p>6 per l'ufficio doganale di</p> <p>7</p> <p> Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>8 Firma dell'agente doganale:</p> <p>_____</p> <p>2</p> <p>1 Madre d'uscita</p> <p>2 La partenza da (nome del Paese)</p> <p>3 è avvenuto il</p> <p>4 per l'ufficio doganale di</p> <p>5</p> <p> Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>6 Firma dell'agente doganale:</p> <p>_____</p>	<p>2</p> <p>1 Tagliando d'uscita</p> <p>2 del libretto n. </p> <p>3 Valido fino al</p> <p>4 Concesso da</p> <p>5 Titolare</p> <p>6 Residenza abituale</p> <p>7 Genere dell'aeromobile*</p> <p>8 Anno di costruzione</p> <p>9 Contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione</p> <p>10 Valore dell'aeromobile</p> <p>11 Peso dell'aeromobile senza carico</p> <p>12 Rivestimento o involucro: materiale</p> <p>13 Colore</p> <p>14 Volume in metri cubi, o</p> <p>15 Apertura d'ali, in metri</p> <p>16 Motore(i) (Quantità</p> <p>17 (Marca</p> <p>18 (Numero(ri).....)</p> <p>19 Apparecchio radiofonico (marca e tipo)</p> <p>20 Diversi, segnatamente gli strumenti speciali di bordo</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23 La partenza da (nome del Paese)</p> <p>24 è avvenuta il</p> <p>25 per l'ufficio doganale di</p> <p>26 dove il presente tagliando è stato iscritto sotto il n.</p> <p>27  Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>28 Firma dell'agente doganale:</p> <p>_____</p> <p>29 Tagliando da inviare all'ufficio doganale di partenza di</p> <p>30 dove il libretto è stato accettato sotto il n.</p> <p>* Vedi la nota (*) sulla faccia di foglio di copertina.</p>	<p>2</p> <p>1 Tagliando d'entrata</p> <p>2 del libretto n. </p> <p>3 Valido fino al</p> <p>4 Concesso da</p> <p>5 Titolare</p> <p>6 Residenza abituale</p> <p>7 Genere dell'aeromobile*</p> <p>8 Anno di costruzione</p> <p>9 Contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione</p> <p>10 Valore dell'aeromobile</p> <p>11 Peso dell'aeromobile senza carico</p> <p>12 Rivestimento o involucro: materiale</p> <p>13 Colore</p> <p>14 Volume in metri cubi, o</p> <p>15 apertura d'ali, in metri</p> <p>16 Motore(i) (Quantità</p> <p>17 (Marca</p> <p>18 (Numero(ri).....)</p> <p>19 Apparecchio radiofonico (marca e tipo)</p> <p>20 Diversi, segnatamente gli strumenti speciali di bordo</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23 L'entrata in (nome del Paese)</p> <p>24 è avvenuta il</p> <p>25 per l'ufficio doganale di</p> <p>26 dove il presente tagliando è stato iscritto sotto il n.</p> <p>27  Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>28 Firma dell'agente doganale:</p> <p>_____</p> <p>29 Osservazione: L'ufficio doganale d'entrata deve compilare le righe 29 e 30 del tagliando qui a lato.</p> <p>* Vedi la nota (*) sulla faccia del foglio di copertina.</p>
--	---	---

(Pagina 3 della copertina)

Allegato 1

Pagina 7

L'associazione che ha emesso il presente libretto comunica agli utenti le seguenti informazioni

(Pagina 4 della copertina)

Allegato 1
Pagina 8



(Faccia del foglio di copertina)

Allegato 2

Pagina 1

(Organizzazione internazionale)

Libretto di passaggi in dogana per imbarcazione da diporto

n. 

Valido un anno, ossia fino al compreso,
(scrivere la data con inchiostro rosso)

sempre che il titolare non cessi d'adempiere, durante questo spazio, le condizioni previste dalle leggi e dagli ordinamenti doganali dei Paesi visitati.

Concesso da

Titolare Residenza abituale o sede dell'esercizio
(in lettere maiuscole) (in lettere maiuscole)

Per un'imbarcazione immatricolata in sotto il n.*
(città) (Paese)

Questo libretto può essere adoperato nei Paesi seguenti:

(Elenco dei Paesi)

* Se manca il numero d'immatricolazione, indicare il nome o il contrassegno.

(Pagina 2 della copertina)

Allegato 2 – Pagina 2

Descrizione dell'imbarcazione	Proroga della validità	
7 Genere dell'imbarcazione *		
8 Immatricolata sotto il n.** (città) (Paese)		
9 Scafo Materiale		
10 Lunghezza		
11 Larghezza esterna		
12 Motore Marca		
13 Numero		
14 Quantità dei cilindri		
15 Apparecchio radiofonico (marca e tipo)		
16 Diversi		
17		
18		
19 Peso netto dell'imbarcazione in kg		
22 Valore dell'imbarcazione		
<p>Concesso in, li 19.....,</p> <p>con la condizione che il titolare abbia a riesportare l'imbarcazione nel termine prefisso e a osservare le leggi e i regolamenti doganali sull'importazione temporanea delle imbarcazioni nei Paesi visitati, e con la garanzia, in ogni Paese nel quale il documento è valedole, dell'associazione autorizzata, affiliata all'organizzazione internazionale sottoscritta. Il libretto scaduto dev'essere restituito all'associazione che l'ha concesso.</p>		
Firma del possessore:	Firma del segretario generale dell'organizzazione internazionale:	Firma del delegato dell'associazione che concede il libretto:

* Indicare il genere: barca a remi, a pagaie (da turismo o da sport), con o senza motore ausiliario; canoa, caiacco, con o senza motore ausiliario; barca a vela, con o senza motore (ausiliario o fisso); canotto o barca a motore. Nel caso d'imbarcazione con motore (ausiliario o fisso), indicare se si tratta di motore a benzina o a olio pesante.

** Se manca il numero d'immatricolazione, indicare il nome o il contrassegno.

(Faccia dei fogli interni)

Allegato 2 – Pagina 3

<p>I</p> <p>1 Madre</p> <p>2 L'entrata in</p> <p>3 dell'imbarcazione descritta nel</p> <p>4 libretto n. </p> <p>5 è avvenuta li</p> <p>6 per l'ufficio doganale di</p> <p>7  Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>8 Firma dell'agente doganale:</p> <p>.....</p> <p>9 L'uscita da</p> <p>10 è avvenuta li</p> <p>11 per l'ufficio doganale di</p> <p>12  Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>13 Firma dell'agente doganale:</p> <p>.....</p>	<p>I</p> <p>1 Tagliando d'uscita</p> <p>2 del libretto n. </p> <p>3 valido fino a</p> <p>4 concesso da</p> <p>5 Titolare (in lettere maiuscole)</p> <p>6 Residenza abituale (in lettere maiuscole)</p> <p>.....</p> <p>7 Genere dell'imbarcazione*</p> <p>8 Immatricolata in sotto il n.**</p> <p>9 Scafo Materiale</p> <p>10 Lunghezza</p> <p>11 Larghezza esterna</p> <p>12 Motore Marca</p> <p>13 Numero</p> <p>14 Quantità dei cilindri</p> <p>15 Apparecchio radiofonico (marca e tipo)</p> <p>16 Diversi</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19 Peso netto dell'imbarcazione in kg</p> <p>20 Valore dell'imbarcazione</p> <p>21 Data d'uscita</p> <p>22 per l'ufficio doganale di</p> <p>23 Tagliando accettato sotto il n.</p> <p>24  Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>25 Firma dell'agente doganale:</p> <p>.....</p> <p>26 Tagliando da inviare all'ufficio doganale d'entrata di</p> <p>27 dove il libretto è stato accettato sotto il n.</p> <p>.....</p> <p>* Vedi la nota (*) a pagina 2 della copertina. ** Vedi la nota (**) a pagina 2 della copertina.</p>	<p>I</p> <p>1 Tagliando d'entrata</p> <p>2 del libretto n. </p> <p>3 valido fino a</p> <p>4 concesso da</p> <p>5 Titolare (in lettere maiuscole)</p> <p>6 Residenza abituale (in lettere maiuscole)</p> <p>.....</p> <p>7 Genere dell'imbarcazione*</p> <p>8 Immatricolata in sotto il n.**</p> <p>9 Scafo Materiale</p> <p>10 Lunghezza</p> <p>11 Larghezza esterna</p> <p>12 Motore Marca</p> <p>13 Numero</p> <p>14 Quantità dei cilindri</p> <p>15 Apparecchio radiofonico (marca e tipo)</p> <p>16 Diversi</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19 Peso netto dell'imbarcazione in kg</p> <p>20 Valore dell'imbarcazione</p> <p>21 Data d'uscita</p> <p>22 per l'ufficio doganale di</p> <p>23 Tagliando accettato sotto il n.</p> <p>24  Bollo dell'ufficio doganale</p> <p>25 Firma dell'agente doganale:</p> <p>.....</p> <p>26 Osservazione: l'ufficio doganale d'entrata deve compilare le righe 26 e 27 del tagliando d'uscita, qui a lato.</p> <p>.....</p> <p>* Vedi la nota (*) a pagina 2 della copertina. ** Vedi la nota (**) a pagina 2 della copertina.</p>
---	--	---

(Verso delle pagine interne)

Allegato 2
Pagina 4



(Pagina 3 della copertina)

Allegato 2

Pagina 5

L'associazione che ha emesso il presente libretto comunica agli utenti le seguenti informazioni.

<p>Volets pris en charge sous le n°</p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed black; border-radius: 50%; width: 60px; margin: 10px auto; padding: 5px;"> Timbre du bureau de douane </div> <p>Signature de l'agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n°s 2 et 3.</p>	<p>Date</p> <p>par le bureau de</p> <p>Volets pris en charge sous le n°</p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed black; border-radius: 50%; width: 60px; margin: 10px auto; padding: 5px;"> Timbre du bureau de douane </div> <p>Signature de l'agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n°s 1 et 2.</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Date de réexportation définitive</p> <p>par le bureau de</p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed black; border-radius: 50%; width: 60px; margin: 10px auto; padding: 5px;"> Timbre du bureau de douane </div> <p>Signature de l'agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n° 2.</p>
--	--

* Indiquer le genre: bateau à rames ou à pagaies (de tourisme ou de compétition) avec ou sans moteur auxiliaire; canoë, kayak, avec ou sans moteur auxiliaire, bateau à voile, avec ou sans moteur (auxiliaire ou fixe), canot ou bateau à moteur. Dans le cas d'embarcation avec moteur (auxiliaire ou fixe) indiquer s'il s'agit d'un moteur à essence ou Diesel.

** A défaut de numéro d'immatriculation, indiquer le nom ou signe distinctif.

[verso du volet à conserver par le titulaire]

[verso des visas de passage]

[verso du volet d'entrée]

	<p>2 Volet de sortie</p> <p>Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée.</p> <p>Triptyque n° </p> <p>pour (pays de validité)</p> <p>Valable jusqu'auinclus</p> <p>Garantie par</p> <p>Délivré par</p> <p>Titulaire (en lettres Résidence normale) majuscules)</p> <p>Genre d'embarcation*.....</p> <p>Immatriculée à sous le n°** (Ville) (Pays)</p> <p>Coque Matériau</p> <p>Longueur</p> <p>Largeur extérieure</p> <p>Moteur Marque</p> <p>Numéro</p> <p>Nombre de cylindres</p> <p>Appareil de radio (indiquer la marque et le type)</p> <p>Divers</p> <p>Poids net de l'embarcation en kg</p> <p>Valeur de l'embarcation</p> <p>Date d'entrée</p> <p>Par le bureau de</p>	<p>Triptyque</p> <p>pour (pays de validité)</p> <p>N° </p> <p>Cette embarcation est admise à l'importation à charge pour le titulaire de la réexporter au plus tard à la date mentionnée au recto et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l'importation temporaire des embarcations dans le pays visité, sous la garantie de</p> <p>(association garante), en vertu d'un engagement que cette association a pris envers (autorités douanières).</p> <p>....., le 19.....</p> <p>Signature du secrétaire de l'association garante</p> <p>Signature du titulaire</p>
--	---	---

	<p>Volets pris en charge sous le n°</p> <p></p> <p>Signature de l'agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n°s 1 et 3.</p> <p>.....</p> <p>Date de réexportation définitive par le bureau de</p> <p></p> <p>Signature de l'agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n° 3.</p>	
--	---	--

* Voir renvoi (*) au recto.

** Voir renvoi (**) au recto.

Protocollo di firma

In procinto di firmare la Convenzione che porta la data di oggi, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dichiarano quanto segue:

¹ Quando una Parte contraente stimi di non esentare certi aeromobili commerciali dal trattamento con libretto di passaggi in dogana, le disposizioni della presente Convenzione si applicano *mutatis mutandis*.

² Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono delle agevolzze minime. Le Parti contraenti non intendono restringere le maggiori agevolzze che talune di loro accordano o abbiano ad accordare sull'importazione temporanea delle imbarcazioni da diporto e degli aeromobili.

³ Le Parti contraenti si riservano il diritto d'accordare i medesimi vantaggi alle persone residenti abitualmente sul territorio di Paesi non contraenti.

⁴ Le Parti contraenti riconoscono che una buona applicazione della presente Convenzione ricerca la concessione d'agevolzze alle associazioni autorizzate, per quanto concerne:

- a. il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei diritti e delle tasse d'importazione richiesto dalle autorità doganali d'una Parte contraente per il nondiscarico di titoli d'importazione temporanea previsti nella Convenzione;
- b. il trasferimento delle divise nel caso di restituzione di diritti e tasse d'importazione secondo l'articolo 27 della Convenzione;
- c. il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei moduli di importazione temporanea, inviati alle associazioni autorizzate dalle loro associazioni o federazioni corrispondenti.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il diciotto maggio millenovecentocinquantasei, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 30 agosto 2017⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria*	31 ottobre	1963 A	29 gennaio	1964
Austria	13 novembre	1957	1° gennaio	1959
Belgio	18 febbraio	1963	19 maggio	1963
Cina				
Hong Kong ^a	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Croazia	31 agosto	1994 S	8 ottobre	1991
Danimarca	8 gennaio	1959 A	8 aprile	1959
Finlandia	30 settembre	1965 A	29 dicembre	1965
Francia	20 maggio	1959	18 agosto	1959
Nuova Caledonia	14 dicembre	1959 A	13 marzo	1960
Polinesia francese	14 dicembre	1959 A	13 marzo	1960
St. Pierre e Miquelon	14 dicembre	1959 A	13 marzo	1960
Germania	23 ottobre	1961	21 gennaio	1962
Giamaica	11 novembre	1963 S	6 agosto	1962
Italia	29 marzo	1962	27 giugno	1962
Lussemburgo	13 ottobre	1964	11 gennaio	1965
Malta	3 maggio	1966 S	21 settembre	1964
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Paesi Bassi ^b	27 luglio	1960	25 ottobre	1960
Aruba	27 luglio	1960 A	25 ottobre	1960
Curaçao	27 luglio	1960 A	25 ottobre	1960
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	27 luglio	1960 A	25 ottobre	1960
Sint Maarten	27 luglio	1960 A	25 ottobre	1960
Portogallo	16 febbraio	1965 A	17 maggio	1965
Regno Unito	3 ottobre	1958	1° gennaio	1959
Gibilterra	13 maggio	1959 A	11 agosto	1959
Guernsey	3 ottobre	1958 A	1° gennaio	1959
Isola di Man	3 ottobre	1958 A	1° gennaio	1959
Isole Falkland	12 maggio	1960 A	10 agosto	1960
Jersey	3 ottobre	1958 A	1° gennaio	1959
Montserrat	13 maggio	1959 A	11 agosto	1959
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	13 maggio	1959 A	11 agosto	1959
Salomone, Isole	3 settembre	1981 S	7 luglio	1978

⁶ RU 1960 1107, 1975 470, 1983 151, 2004 3671, 2010 4133 e 2017 4855.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 marzo	1962 S	27 aprile	1961
Slovenia	3 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna*	2 ottobre	1958 A	1° gennaio	1959
Svezia	16 gennaio	1958	1° gennaio	1959
Svizzera*	7 luglio	1960	5 ottobre	1960
Trinidad e Tobago	11 aprile	1966 S	31 agosto	1962
Ungheria	23 luglio	1957	1° gennaio	1959

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico, Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 10 ago. 1960 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

^b Per il Regno in Europa.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

La convenzione s'applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale⁷.

⁷ RS 0.631.112.514